

Sentenza della Corte del 27 ottobre 1977

Regina contro Pierre Bouchereau - (Domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dalla Marlborough Street Magistrates'Court di Londra) – Ordine pubblico

Causa 30/77

1 . DIRITTO COMUNITARIO - TESTI PLURILINGUI - INTERPRETAZIONE UNIFORME - DIVERGENZE FRA LE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE - SISTEMA E SCOPO DELLA NORMATIVA DI CUI TRATTASI COME PUNTO DI RIFERIMENTO

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 - NOMINE - RACCOMANDAZIONE DEL GIUDICE ALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA DI ESPELLERE IL CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO - INCLUSIONE - PRESUPPOSTI

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - RESTRIZIONI - MOTIVAZIONE - ESISTENZA DI PRECEDENTI PENALI - LIMITAZIONE - COMPORTAMENTO PERSONALE COSTITUENTE UNA MINACCIA ATTUALE PER L ' ORDINE PUBBLICO (DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 3 , N . 2)

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - RESTRIZIONI - MOTIVAZIONE - ORDINE PUBBLICO - NOZIONE

(TRATTATO CEE , ART . 48)

Massima

1 . LE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE DI UN TESTO COMUNITARIO VANNO INTERPRETATE IN MODO UNIFORME E PERCIO , IN CASO DI DIVERGENZA FRA LE VERSIONI STESSE , LA DISPOSIZIONE IN QUESTIONE DEV ' ESSERE INTESA IN FUNZIONE DEL SISTEMA E DELLE FINALITA DELLA NORMATIVA DI CUI ESSA FA PARTE .

2 . COSTITUISCE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 QUALSIASI ATTO AVENTE INCIDENZA SUL DIRITTO , SPETTANTE ALLE PERSONE CHE RIENTRANO NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , DI RECARSI E DI DIMORARE LIBERAMENTE NEGLI STATI MEMBRI ALLE STESSE CONDIZIONI CHE VIGONO PER I CITTADINI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE . TALE NOZIONE COMPRENDE L ' ATTO EMANANTE DA UN GIUDICE CUI SPETTI , PER LEGGE , LA FACOLTA DI RACCOMANDARE , IN TALUNI CASI , L ' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALORA TALE RACCOMANDAZIONE COSTITUISCA UN PRESUPPOSTO NECESSARIO DELL ' ORDINE DI ESPULSIONE .

3 . L ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , SECONDO CUI LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE LE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE AUTORIZZATE DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E DI

PUBBLICA SICUREZZA , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ESISTENZA DI CONDANNE PENALI PUO ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO IN QUANTO LE CIRCOSTANZE CHE HANNO PORTATO A TALI CONDANNE PROVINO UN COMPORTAMENTO PERSONALE COSTITUENTE UNA MINACCIA ATTUALE PER L ' ORDINE PUBBLICO .

4 . QUALORA POSSA GIUSTIFICARE TALUNE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CUI SI APPLICA IL DIRITTO COMUNITARIO , IL RICHIAMO ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO , DA PARTE DEGLI ORGANI NAZIONALI , PRESUPPONE , IN OGNI CASO , OLTRE ALLA PERTURBAZIONE DELL ' ORDINE SOCIALE INSITA IN QUALSIASI INFRAZIONE DELLA LEGGE , L ' ESISTENZA DI UNA MINACCIA EFFETTIVA ED ABBASTANZA GRAVE PER UNO DEGLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COLLETTIVITA .

NEL PROCEDIMENTO 30/77 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT DI LONDRA NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA

REGINA (LA REGINA)

E PIERRE BOUCHEREAU ,

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221/CEE ' PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ' (GU N . 56 , DEL 4 APRILE 1964 , PAG . 850),

1 CON ORDINANZA 20 NOVEMBRE 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 2 MARZO 1977 , LA MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT DI LONDRA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE TRE QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO E DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1974 , N . 64/221/CEE , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA (GU DEL 4 . 4 . 1964 , PAG . 850);

2 LE SUDDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE INSTAURATO A CARICO DI UN LAVORATORE FRANCESE CHE , DAL MAGGIO 1975 , ESERCITA ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA NEL REGNO UNITO E CHE , NEL GIUGNO 1976 , E STATO DICHIARATO REO DI POSSESSO ILLEGALE DI STUPEFACENTI , REATO PUNIBILE A NORMA DELLA LEGGE DEL 1971 SULL ' ABUSO DI TALI SOSTANZE (MISUSE OF DRUGS ACT);

3 IL 7 GENNAIO 1976 , L ' IMPUTATO AMMETTEVA , DINANZI AD ALTRO GIUDICE , DI ESSERSI RESO COLPEVOLE DI UN IDENTICO REATO ; A TALE RIGUARDO VENIVA DISPOSTA , NEI SUOI CONFRONTI , LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (CONDITIONAL DISCHARGE) PER UN PERIODO DI 12 MESI ;

4 IL SUDDETTO GIUDICE , LA MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT , VALENDOSI DELLE FACOLTA ATTRIBUITEGLI DALL ' ART . 6 (1) DELLA LEGGE DEL 1971 SULL ' IMMIGRAZIONE (IMMIGRATION ACT), DICHIARAVA LA PROPRIA INTENZIONE , NOTIFICATA ALL ' INTERESSATO , DI RACCOMANDARE AL MINISTRO L ' ESPULSIONE DELL ' IMPUTATO ; QUESTI ECCEPIVA CHE L ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA N . 64/221 OSTAVANO , NELLA FATTISPECIE , ALLA RACCOMANDAZIONE D ' ESPULSIONE ;

5 IL GIUDICE NAZIONALE , RITENENDO CHE LA CONTROVERSIA IMPLICA QUESTIONI D ' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , HA EFFETTUATO IL RINVIO PREGIUDIZIALE A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO .

SULLA PRIMA QUESTIONE

6 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE ' LA RACCOMANDAZIONE DI ESPULSIONE FATTA DAL GIUDICE DI UNO STATO MEMBRO AL POTERE ESECUTIVO DI TALE STATO (RACCOMANDAZIONE CHE NON VINCOLA DETTO POTERE) COSTITUISCA UN ' ' PROVVEDIMENTO ' ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA 64/221 ' ;

7 LA QUESTIONE MIRA , CIOE , AD ACCERTARE SE UN GIUDICE CHE , IN FORZA DEL DIRITTO INTERNO , SIA COMPETENTE A RACCOMANDARE ALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA L ' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO (RACCOMANDAZIONE CHE NON E TUTTAVIA VINCOLANTE PER DETTA AUTORITA) DEBBA TENER CONTO , GIA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO CHE RIENTRA NELLA SUA COMPETENZA , DELLE LIMITAZIONI POSTE DAL TRATTATO E DALLA DIRETTIVA N . 64/221 PER QUANTO RIGUARDA L ' ESERCIZIO DEI POTERI RISERVATI IN MATERIA AGLI STATI MEMBRI .

8 COME RISULTA DALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL REGNO UNITO IN FORZA DELL ' ART . 20 DELLO STATUTO (CEE) DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE A QUO PRESENTA DUE ASPETTI DISTINTI , DOVENDOSI ACCERTARE SE L ' ATTO DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE POSSA ESSERE CONSIDERATO UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELLA DIRETTIVA E , IN CASO AFFERMATIVO , SE LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE FATTA DA UN ORGANO DEL GENERE POSSA COSTITUIRE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELLA STESSA DIRETTIVA .

A) SUL PRIMO PUNTO

9 A NORMA DELL ' ART . 2 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , QUESTA RIGUARDA I ' PROVVEDIMENTI ' (MEASURES , VORSCHRIFTEN , DISPOSITIONS , BESTEMMELSER , VOORSCHRIFTEN) RELATIVI ALL ' INGRESSO NEL TERRITORIO , AL RILASCIO O AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO , O ALL ' ALLONTANAMENTO DALLO STESSO TERRITORIO , ADOTTATI DAGLI STATI MEMBRI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITA PUBBLICA ;

10 AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA STESSA DIRETTIVA , I ' PROVVEDIMENTI ' (MEASURES , MASSNAHMEN , MESURES , FORHOLDSREGLER , MAATREGELEN) DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA DEVONO ESSERE ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL ' INDIVIDUO NEI RIGUARDI DEL QUALE ESSI VENGONO APPLICATI , E LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARNE L ' ADOZIONE .

11 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO , PUR DICHIARANDO DI AMMETTERE SENZA RISERVE CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI AI NN . 1 E 2 DEL SUDDETTO ART . 3 HANNO EFFICACIA DIRETTA E ATTRIBUISCONO , AI SINGOLI , DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE , ' DI GUIA CHE I GIUDICI DEGLI STATI MEMBRI NON POSSONO IGNORARE TALI DISPOSIZIONI NEL DEFINIRE LE CONTROVERSIE AD ESSI SOTTOPOSTE ED IN CUI LE DISPOSIZIONI STESSE SIANO RILEVANTI ' , SOSTIENE TUTTAVIA CHE L ' ATTO DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE NON PUO COSTITUIRE UN ' PROVVEDIMENTO ' (MEASURE) AI SENSI DEL SUMMENZIONATO ART . 3 ;

12 IN PROPOSITO , ESSO FA VALERE CHE DALL ' IDENTITA DEL TERMINE INGLESE ' MEASURES ' , USATO TANTO NELL ' ART . 2 QUANTO NELL ' ART . 3 , DEVE INFERIRSI CH ' ESSO HA NECESSARIAMENTE LO STESSO SIGNIFICATO IN ENTRAMBI I CASI , E CHE DAL PREAMBOLO DELLA DIRETTIVA EMERGE CHE , NELL ' ART . 2 , DETTO TERMINE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE E NON SI RIFERISCE , QUINDI , AGLI ATTI DI ORGANI GIURISDIZIONALI .

13 DAL RAFFRONTO CON LE ALTRE VERSIONI LINGUISTICHE DEI TESTI DI CUI TRATTASI RISULTA CHE NEGLI STESSI , AD ECCEZIONE DI QUELLO ITALIANO , I TERMINI RICORRENTI NEI DUE ARTICOLI IN QUESTIONE SONO DIVERSI , DI GUIA CHE DALLA TERMINOLOGIA USATA NON POSSONO TRARSI CONSEGUENZE SUL PIANO GIURIDICO ;

14 LE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE DI UN TESTO COMUNITARIO VANNO INTERPRETATE IN MODO UNIFORME E PERCIO , IN CASO DI DIVERGENZA FRA LE VERSIONI STESSE , LA DISPOSIZIONE IN QUESTIONE DEV ' ESSERE INTESA IN FUNZIONE DEL SISTEMA E DELLE FINALITA DELLA NORMATIVA DI CUI ESSA FA PARTE .

15 LA DIRETTIVA N . 64/221 , CHE COORDINA , PER QUANTO RIGUARDA I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , I VARI REGIMI NAZIONALI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI , MIRA A TUTELARE DETTI CITTADINI CONTRO QUALSIASI ATTO , INERENTE ALL ' ESERCIZIO DEI POTERI DERIVANTI DALLA DEROGA RELATIVA ALLE LIMITAZIONI GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , CHE VADA OLTRE QUANTO E NECESSARIO A GIUSTIFICARE UN ' ECCEZIONE AL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ;

16 E IMPORTANTE CHE , NELLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO PER L ' EMANAZIONE DELL ' EVENTUALE ORDINE DI ESPULSIONE , DETTA TUTELA POSSA ESSERE GARANTITA DAGLI ORGANI GIURISDIZIONALI , QUALORA ESSI INTERVENGANO NELL ' ELABORAZIONE DI UN ATTO DEL GENERE ;

17 NE CONSEGUE CHE LA NOZIONE DI ' PROVVEDIMENTO ' COMPRENDE L ' ATTO EMANANTE DA UN GIUDICE CUI SPETTI , PER LEGGE , LA FACOLTA DI RACCOMANDARE , IN TALUNI CASI , L ' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO ;

18 DI CONSEGUENZA , NEL FORMULARE TALE RACCOMANDAZIONE , DETTO GIUDICE DEVE GARANTIRE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA E TENER CONTO DEI LIMITI CH ' ESSA IMPONE ALL ' ATTIVITA DEGLI ORGANI DEGLI STATI MEMBRI ;

19 QUESTA CONSIDERAZIONE COINCIDE , D ' ALTRONDE , COL PUNTO DI VISTA ESPRESSO DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO , SECONDO CUI ESSO NON INTENDE SOSTENERE CHE I GIUDICI DEGLI STATI MEMBRI POSSANO IGNORARE

LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , NEL DEFINIRE LE CONTROVERSIE AD ESSI SOTTOPOSTE ED IN CUI LE DISPOSIZIONI HANNO EFFICACIA DIRETTA E ATTRIBUISCONO AI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE ' .

B) SUL SECONDO PUNTO

20 QUANTO AL SECONDO ASPETTO DELLA PRIMA QUESTIONE , IL GOVERNO DEL REGNO UNITO SOSTIENE CHE UNA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE NON PUO COSTITUIRE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , POICHE SOLO PER IL SUCCESSIVO ORDINE DEL MINISTRO PUO ESSERE ESATTA TALE QUALIFICAZIONE .

21 COSTITUISCE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELLA DIRETTIVA QUALSIASI ATTO AVENTE INCIDENZA SUL DIRITTO , SPETTANTE ALLE PERSONE CHE RIENTRANO NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , DI RECARSI E DI DIMORARE LIBERAMENTE NEGLI STATI MEMBRI ALLE STESSE CONDIZIONI CHE VIGONO PER I CITTADINI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE ;

22 LA RACCOMANDAZIONE CUI SI RIFERISCE LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE NAZIONALE COSTITUISCE , NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 3 (6) DELL ' IMMIGRATION ACT 1971 , UNA FASE OBBLIGATORIA DELL ' ITER DA SEGUIRE PER GIUNGERE AD UN EVENTUALE ORDINE DI ESPULSIONE ED UN PRESUPPOSTO NECESSARIO DI TALE ATTO ;

23 INOLTRE , NELL ' AMBITO DELLO STESSO PROCEDIMENTO , ESSA HA L ' EFFETTO DI CONSENTIRE CHE L ' INTERESSATO VENGA PRIVATO DELLA LIBERTA PERSONALE E , IN OGNI CASO , RAPPRESENTA UN FATTORE DI GIUSTIFICAZIONE DELLA SUCCESSIVA DECISIONE DEL POTERE ESECUTIVO DI EMANARE L ' ORDINE DI ESPULSIONE ;

24 DETTA RACCOMANDAZIONE INCIDE QUINDI SUL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE E COSTITUISCE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA .

SULLA SECONDA QUESTIONE

25 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE ' IL TENORE DELL ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA CEE 64/221 , CIOE CHE LA ' ' SOLA ' ' ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO ' ' AUTOMATICAMENTE ' ' GIUSTIFICARE L ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA , SIGNIFICHI CHE LE PRECEDENTI CONDANNE PENALI HANNO RILIEVO UNICAMENTE IN QUANTO RENDANO MANIFESTA LA TENDENZA , PRESENTE O FUTURA , A COMPORTARSI IN MODO CONTRARIO ALL ' ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA , ALTERNATIVAMENTE , QUALE SIA IL SENSO DA ATTRIBUIRSI ALLE ESPRESSIONI ' ' SOLA ' ' E ' ' AUTOMATICAMENTE ' ' DI CUI ALL ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA 64/221 . ' ;

26 SECONDO QUANTO RISULTA DALL ' ORDINANZA DI RINVIO , IL PROBLEMA CONSISTE NELLO STABILIRE SE , COME HA SOSTENUTO L ' IMPUTATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , ' LE PRECEDENTI CONDANNE PENALI HANNO RILIEVO UNICAMENTE IN QUANTO RENDONO MANIFESTA L ' INTENZIONE PRESENTE O FUTURA DI COMPORTARSI IN MODO CONTRARIO ALL ' ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA ' OVVERO SE , COME HA SOSTENUTO L ' ACCUSA , ' IL GIUDICE NON PUO RACCOMANDARE L ' ESPULSIONE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO UNICAMENTE BASANDOSI SU UNA PRECEDENTE CONDANNA , MA PUO TENER CONTO DELLA PRECEDENTE CONDANNA DELL ' IMPUTATO CHE HA DATO LUOGO ALLA PRECEDENTE CONDANNA ' .

27 QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA SECONDO CUI ' LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE L ' ADOZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI ' , VA INTESO NEL SENSO CHE GLI ORGANI NAZIONALI SONO TENUTI AD EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE SPECIFICA , SOTTO IL PROFILO DEGLI INTERESSI INERENTI ALLA TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO , VALUTAZIONE CHE NON COINCIDE NECESSARIAMENTE CON QUELLE CHE HANNO PORTATO ALLA CONDANNA PENALE ;

28 NE CONSEGUO CHE L ' ESISTENZA DI CONDANNE PENALI PUO ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO IN QUANTO LE CIRCOSTANZE CHE HANNO PORTATO A TALI CONDANNE PROVINO UN COMPORTAMENTO PERSONALE COSTITUENTE UNA MINACCIA ATTUALE PER L ' ORDINE PUBBLICO ;

29 BENCHE , IN GENERALE , L ' ACCERTAMENTO DI UNA MINACCIA DI TAL NATURA IMPLIHI IL FATTO CHE NELL ' INDIVIDUO INTERESSATO ESISTE LA TENDENZA A PERSISTERE NEL SUDDETTO COMPORTAMENTO , NON E ESCLUSO CHE LA SOLA CONDOTTA TENUTA IN PASSATO COSTITUISCA UNA SIFFATTA MINACCIA PER L ' ORDINE PUBBLICO ;

30 SPETTA AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI ED EVENTUALMENTE AI GIUDICI NAZIONALI DECIDERE IN PROPOSITO , CASO PER CASO , TENENDO CONTO DELLA PARTICOLARE SITUAZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE CUI SI APPLICA IL DIRITTO COMUNITARIO , NONCHE DELL ' IMPORTANZA FONDAMENTALE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE .

SULLA TERZA QUESTIONE

31 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE LE PAROLE ' ORDINE PUBBLICO ' (PUBLIC POLICY) DI CUI ALL ' ART . 48 , N . 3 , DEL TRATTATO , VADANO INTERPRETATE : NEL SENSO CHE ESSE COMPREDONO LA RAGION DI STATO (REASONS OF STATE) , ANCHE QUANDO NON VI SIA MINACCIA DI PERTURBAZIONE DELLA TRANQUILLITA O DELL ' ORDINE PUBBLICI (BREACH OF THE PUBLIC PEACE OR ORDER) , OPPURE IN UN SENSO PIU RISTRETTO IN CUI SIA INCLUSA LA NOZIONE DI MINACCIA DI PERTURBAZIONE DELLA TRANQUILLITA , DELL ' ORDINE O DELLA SICUREZZA PUBBLICI (THREATENED BREACH OF THE PUBLIC PEACE , ORDER OR SECURITY) , OVVERO IN QUALCHE ALTRO SENSO PIU AMPIO ;

32 A PRESCINDERE DAGLI ASPETTI TERMINOLOGICI , LA QUESTIONE MIRA AD ACCERTARE COME VADA INTESA LA NOZIONE DI ' ORDINE PUBBLICO ' CUI SI RIFERISCE L ' ART . 48 .

33 NELLA SENTENZA 4 DICEMBRE 1974 (CAUSA 41/74 , VAN DUYN , RACC . PAG . 1350) , QUESTA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE LA NOZIONE D ' ORDINE PUBBLICO NEL CONTESTO COMUNITARIO , SPECIE IN QUANTO AUTORIZZA UNA DEROGA AL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , VA INTESA IN SENSO STRETTO COL RISULTATO D ' ESCLUDERE QUALSIASI VALUTAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEI SINGOLI STATI MEMBRI SENZA IL CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE ;

34 NELLA STESSA SENTENZA E STATO TUTTAVIA POSTO IN RILIEVO CHE LE CIRCOSTANZE SPECIFICHE CHE POTREBBERO GIUSTIFICARE IL RICHIAMO ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO POSSONO VARIARE DA UN PAESE ALL ' ALTRO E DA UN ' EPOCA ALL ' ALTRA E CHE , PERCIO , E NECESSARIO LASCIARE , IN QUESTA MATERIA , ALLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI UN CERTO

POTERE DISCREZIONALE ENTRO I LIMITI IMPOSTI DAL TRATTATO E DALLE NORME EMANATE PER LA SUA ATTUAZIONE ;

35 QUALORA POSSA GIUSTIFICARE TALUNE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CUI SI APPLICA IL DIRITTO COMUNITARIO , IL RICHIAMO ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO , DA PARTE DEGLI ORGANI NAZIONALI , PRESUPPONE , IN OGNI CASO , OLTRE ALLA PERTURBAZIONE DELL ' ORDINE SOCIALE INSITA IN QUALSIASI INFRAZIONE DELLA LEGGE , L ' ESISTENZA DI UNA MINACCIA EFFETTIVA ED ABBASTANZA GRAVE PER UNO DEGLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COLLETTIVITA .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

36 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

37 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE A QUO , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT CON ORDINANZA 20 NOVEMBRE 1976 , DICHIARA :

1* COSTITUISCE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 QUALSIASI ATTO AVENTE INCIDENZA SUL DIRITTO , SPETTANTE ALLE PERSONE CHE RIENTRANO NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , DI RECARSI E DI DIMORARE LIBERAMENTE NEGLI STATI MEMBRI ALLE STESSE CONDIZIONI CHE VIGONO PER I CITTADINI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE . TALE NOZIONE COMPRENDE L ' ATTO EMANANTE DA UN GIUDICE CUI SPETTI , PER LEGGE , LA FACOLTA DI RACCOMANDARE , IN TALUNI CASI , L ' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALORA TALE RACCOMANDAZIONE COSTITUISCA UN PRESUPPOSTO NECESSARIO DELL ' ORDINE DI ESPULSIONE .

2* L ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , SECONDO CUI LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE LE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE AUTORIZZATE DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E DI PUBBLICA SICUREZZA , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ESISTENZA DI CONDANNE PENALI PUO ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO IN QUANTO LE CIRCOSTANZE CHE HANNO PORTATO A TALI CONDANNE PROVINO UN COMPORTAMENTO PERSONALE COSTITUENTE UNA MINACCIA ATTUALE PER L ' ORDINE PUBBLICO .

3* QUALORA POSSA GIUSTIFICARE TALUNE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CUI SI APPLICA IL DIRITTO COMUNITARIO , IL

RICHIAMO ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO , DA PARTE DEGLI ORGANI NAZIONALI , PRESUPPONE , IN OGNI CASO , OLTRE ALLA PERTURBAZIONE DELL ' ORDINE SOCIALE INSITA IN QUALSIASI INFRAZIONE DELLA LEGGE , L ' ESISTENZA DI UNA MINACCIA EFFETTIVA ED ABBASTANZA GRAVE PER UNO DEGLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COLLETTIVITA .